

**Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
sul territorio del Comune di Mascalucia**

Sommario

CAPO I - PRINCIPI, FINALITÀ, OGGETTO, DISPOSIZIONI

Articolo1) *Principi e Finalità*

Articolo2) *Oggetto*

Articolo3) *Registro dei beni immobili e mobili confiscati*

Articolo4) *Sportello beni confiscati*

Articolo 5) *Referenti in materia di beni confiscati-Settore competente*

Articolo 6) *Linee Guida per la destinazione dei beni confiscati*

CAPO II – PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 7) *Proposta di utilizzo e manifestazione d’interesse*

Articolo 8) *Acquisizione al patrimonio indisponibile-Gestione del bene*

CAPO III – PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 9) *Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali;*

Articolo 10) *Utilizzo del bene per finalità istituzionali attraverso l’assegnazione a società partecipate, enti strumentali e aziende speciali;*

Articolo 11) *Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali;*

Articolo12) *Avviso pubblico con finalità sociali;*

Articolo 13) *Presentazione delle istanze;*

Articolo 14) *Commissione per la selezione pubblica dell’assegnatario e criteri generali di valutazione;*

Articolo 15) *Beni destinati a finalità lucrative;*

Articolo 16) *Obblighi del concessionario;*

Articolo 17) *Consegna del bene al concessionario;*

Articolo 18) *Divieto di sub concessione del bene;*

Articolo 19) *Garanzie;*

Articolo 20) *Rinuncia e Recesso;*

Articolo 21) *Durata della concessione.*

CAPO IV - CONTROLLI

Articolo 22) *Controlli;*

Articolo 23) *Revoca;*

Articolo 24) *Azione risarcitoria;*

Articolo 25) *Controversie;*

Articolo 26) *Attività di rendicontazione e monitoraggio.*

CAPOV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27) *Intitolazione del bene confiscato;*

Articolo 28) *Norme transitorie;*

Articolo 29) *Pubblicazione ed entrata in vigore.*

CAPO I: PRINCIPI-FINALITÀ-OGGETTO-DISPOSIZIONI

Art.1

Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati definitivamente alla criminalità organizzata, in conformità alle disposizioni di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011) oltre che in conformità alle Linee Guida dell'ANSBC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).
2. Si pone, altresì, l'obiettivo di conseguire il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune. La restituzione alla collettività dei beni sottratti alla gestione della criminalità organizzata assume sia rilevanza sociale e civica, quale strumento di diffusione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale e della solidarietà sia fonte di riscatto del territorio, creando opportunità di sviluppo della comunità locale, tenuto conto dell'utilizzo degli stessi per i fini stabiliti dalla norma.
3. Il Comune di Mascalucia, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza.
4. Al fine di condividere progettualità di aree, spese di gestione e di ottimizzare l'uso del personale, il Comune di Mascalucia potrà promuovere la gestione associata tra Comuni o altri Enti. Le associazioni possono essere costituite sia in forma privatistica, che pubblicistica.

Art.2

Oggetto

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 comma. 3 lettera c) del D.lgs. n. 159/2011 sono utilizzati o assegnati per le finalità di seguito riportate:
 - a) Istituzionale, per il soddisfacimento delle esigenze dei Settori, Uffici, Società partecipate, Istituti scolastici, Enti strumentali e Aziende Speciali che ne facciano richiesta;
 - b) Sociale e/o culturale, artistica e ambientale. In particolare, l'affidamento del bene confiscato è finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore della comunità e del territorio da parte degli enti del Terzo Settore interessati, a difesa della legalità, della giustizia e della coesione sociale, al fine di promuovere lo sviluppo economico per il superamento di condizioni di disagio ed emarginazione e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale, di aggregazione per la comunità e di occupazione attraverso concessioni a titolo gratuito, assentite con le modalità di assegnazione previste dal presente Regolamento;
 - c) Economiche, in caso di mancanza di interesse di utilizzo per esigenze istituzionali e assenza di richieste di assegnazione da parte degli enti del terzo settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica; nel caso di beni che per loro natura possono essere messi a reddito, in tal caso l'assegnazione avverrà con procedura di evidenza pubblica e i relativi proventi saranno impiegati per servizi alle fasce sociali più deboli;
 - d) Emergenza temporanea abitativa.

2. Le aree di intervento sub b) si articolano in:

- Area sociale in senso stretto: famiglia, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare; educazione, istruzione e lotta alla dispersione scolastica; asili nido e materna; prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa; assistenza agli anziani; sostegno all'integrazione della popolazione immigrata;
- Area salute e prevenzione: salute e medicina preventiva e riabilitativa; counselling psicologico; sport; agricoltura sociale, fattorie sociali e didattiche, green economy e tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; tutela degli animali per la lotta al randagismo e pettherapy;
- Area occupazione e ricerca: inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, formazione professionale e long life learning, ricerca scientifica e tecnologia di particolare interesse sociale, protezione e qualità ambientale;
- Area cultura: attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e del paesaggio; attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Area sicurezza e legalità: prevenzione delle devianze, delle tossicodipendenze e delle ludopatie e relative azioni di recupero; interventi a favore delle donne, dei minori e di chiunque sia vittima di violenza o discriminazione; laboratori di costruzione della cultura della legalità e della non violenza; attività di protezione civile.

3. La finalità lucrativa dei beni confiscati è ammessa nel rispetto della normativa vigente in materia e come disciplinato dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art.3

Registro dei beni immobili e mobili confiscati

1. È istituito un "Registro" di tutti i beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio dell'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011.
2. I beni immobili e mobili trasferiti, ai sensi del comma precedente, sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune, catalogati ed individuati in apposite schede ove vengono indicati tutti i dati catastali con allegata la relativa planimetria. Ogni scheda deve, inoltre, indicare la consistenza la destinazione d'uso, la possibile utilizzazione, la posizione urbanistica nonché, in caso di avvenuta assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Qualora il bene sia messo a reddito va indicato l'ammontare del canone di locazione e la sua destinazione vincolata alle finalità indicate all'art.15 del presente Regolamento.
3. Il Registro è aggiornato ogni qualvolta occorra inserire nuovi beni ed è pubblicato all'Albo pretorio *online* e nel sito *web* istituzionale del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" alla voce "*Beni Immobili e Gestione Patrimonio*" sotto la voce "Patrimonio immobiliare - Beni confiscati".
4. E' prevista la mappatura e la geo-localizzazione su carta toponomastica degli immobili confiscati, contraddistinti da colori diversi in base alle differenti destinazioni di utilizzo, con relativa *legenda*, nell'ottica di migliorare l'accesso alle informazioni.
5. L'Ufficio Patrimonio è responsabile della formazione e tenuta del Registro e ne cura l'aggiornamento ed eventuali modifiche attinenti all'immobile.
6. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro assolvono agli obblighi di cui all'art. 48, comma3, lett. c), del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

7. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Art. 4

Sportello Beni Confiscati

Al fine di agevolare il rapporto con i beneficiari, semplificare e digitalizzare le procedure di assegnazione dei beni confiscati e istituita una piattaforma telematica raggiungibile da apposito link pubblicato sul sito istituzionale, anche mediante app., contenente l'elenco dei sopracitati beni e tutte le informazioni ad esso riconducibili.

Tale piattaforma è passibile di aggiornamenti da eseguire in tempo reale.

Art.4 bis

Osservatorio permanente sull'uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. Al fine di coinvolgere le realtà associative territoriali disponibili a collaborare con le istituzioni per la valorizzazione e il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. È istituito presso il Comune un osservatorio permanente sull'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata per perseguire le seguenti finalità:
 - a) Contribuire alla valutazione delle opportunità in rapporto alle risorse disponibili e supportare il processo di pianificazione delle azioni.
 - b) Proporre all'Amministrazione la priorità d'intervento
 - c) Favorire la definizione di progetti sostenibili di utilizzo a fini istituzionali e sociali
 - d) Sostenere le attività degli enti già concessionari di beni, affinché possono meglio incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità.
2. Per partecipare all'osservatorio, i soggetti interessati possono rispondere agli avvisi a tal fine pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente o possono avanzare in qualsiasi momento formale richiesta di partecipazione al settore Patrimonio.
3. L'osservatorio, salve esigenze particolari, viene convocato e si riunisce con cadenza semestrale.

Art. 5

Referenti in materia di beni confiscati – Settore Competente

1. A seguito dell' approvazione del presente Regolamento, i Dirigenti dei Settori comunali, coinvolti nel processo di gestione dei beni confiscati, individuano ciascuno un referente per i rapporti con l'Ufficio Patrimonio, competente in materia di beni confiscati, dandone pronta comunicazione.
2. I referenti per i beni confiscati:
 - ricevono comunicazione della consegna del bene al Settore Comunale destinatario, nell' ipotesi di utilizzo del bene per fini istituzionali, e della successiva riconsegna dello
 - stesso all'Ufficio Patrimonio;
 - forniscono all'Ufficio Patrimonio tutte le informazioni attinenti al bene secondo le norme che disciplinano la materia;
3. L'Ufficio adotta atti gestionali necessari per l'assegnazione dei beni per le finalità cui sono destinati, sia di quelli resi disponibili per scadenza concessione sia di quelli di nuova acquisizione.

Art. 6

Linee guida per la destinazione dei beni confiscati

1. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo individua la destinazione degli immobili alla stessa assegnati dalla Agenzia Nazionale per i beni confiscati tenuto conto delle caratteristiche del bene
2. In tutti i beni assegnati all'Ufficio Patrimonio deve essere apposta una targa di metallo o materiale plastico, di dimensioni cm. 30 x cm.50, riportante lo stemma del Comune di Mascalucia e la dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata– Patrimonio del Comune di Mascalucia".

CAPO II – PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Art. 7

Proposta di utilizzo e manifestazione d'interesse

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune deve esprimere manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.)
2. La competenza a comunicare la manifestazione di interesse è dell'Ufficio Patrimonio che entro giorni 7 dal ricevimento della eventuale comunicazione da parte dell'A.N.B.S.C. informa i Dirigenti e referenti dei Settori Comunali, di cui all' art. 6 del presente Regolamento, dei beni confiscati resi disponibili, le planimetrie, ove possibile, e le loro caratteristiche fisiche e giuridiche come ricevute da A.N.B.S.C.
3. La manifestazione d'interesse è preceduta da una fase istruttoria:
 - lo svolgimento di uno specifico sopralluogo tecnico eseguito ad opera del Servizio di Polizia Locale e dell' Ufficio Patrimonio, e se ritenuto necessario ad opera dell' Ufficio Urbanistica, dell' Ufficio Edilizia Privata e dell' Ufficio Manutenzioni, concordato con l'A.N.B.S.C., avente ad oggetto il bene confiscato di cui il Comune intende richiedere l'acquisizione;
 - la predisposizione di un verbale a cura dell' Ufficio Patrimonio, contenente i rilievi effettuati dai servizi tecnici coinvolti nell'espletamento del sopralluogo in merito a:
 - a) stato dei luoghi;
 - b) stato di occupazione;
 - c) stato di manutenzione;
 - d) consistenza;
 - e) conformità urbanistica dei luoghi;
 - f) abitabilità e titoli edilizi;
 - g) difformità edilizia e di indicazione di eventuale sanabilità, purché non costituiscano violazione delle norme urbanistiche vigenti.
4. I Settori Comunali interessati e le società in house, entro il termine di 30 gg. dalla ricezione del verbale contenente le informazioni sul bene presentano una richiesta motivata sulla destinazione dello stesso, le finalità istituzionali da perseguire e la sostenibilità in coerenza con quanto disposto dagli artt. 2 e 6 del presente Regolamento, compresa, possibilmente, la sostenibilità del bene stesso.

5. Qualora per lo stesso bene pervengano più proposte di utilizzo verrà sostenuta quella che risponde alle priorità definite dalle linee guida di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
6. l'Ufficio Patrimonio ha cura di comunicare prontamente la manifestazione d'interesse del Comune all' A.N.B.S.C., informando l'ufficio Comunale interessato.

Art. 8

Acquisizione al patrimonio indisponibile – Gestione del bene

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'A.N.B.S.C., l'Ufficio Patrimonio concorda con l'A.N.B.S.C., la Polizia Locale e il Responsabile della Manutenzione, la data per la consegna materiale del bene.
2. L'Ufficio Patrimonio prende in consegna l'immobile, provvede all'aggiornamento del Registro, alla relativa copertura assicurativa e a tutti gli atti consequenziali di competenza, compresa la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.
3. Il predetto Ufficio assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa civilistica in materia.
4. L'assegnazione dei beni, all'interno o a terzi, deve avvenire entro un anno dal decreto di trasferimento dell'A.N.B.S.C. ai sensi dell'art.48comma3lett.c.delD.Lgs.n.159/2011.

CAPO III – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Art. 9

Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali

1. Previa deliberazione della Giunta comunale, il Comune può decidere di amministrare direttamente i beni immobili confiscati alla mafia, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, per il perseguimento di fini istituzionali.
L'elenco degli immobili destinati a tale uso è trasmesso al Ufficio Patrimonio, ai fini dell'aggiornamento del Registro da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente con indicazione della specifica finalità ed utilizzo diretto da parte dei diversi Settori competenti per il perseguimento dei fini istituzionali per destinarli a sede degli uffici ovvero sede di erogazione di servizi in ambito socio-culturali, dell'istruzione, dell'ambiente e, comunque, aventi ricadute dirette e indirette sulla collettività. Il Comune dovrà garantire la custodia, la conservazione e la migliore utilizzazione dei beni amministrati e la loro funzionalità.
2. Il settore consegnatario provvede a coordinare l'attività degli uffici competenti nel caso in cui dai sopralluoghi tecnici effettuati siano risultati necessari interventi di riqualificazione del bene al fine di renderlo fruibile per l'utilizzo a cui è stato destinato e assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa in materia. Il servizio consegnatario sarà tenuto in particolare:
 - a sovrintendere alla custodia ed allo stato di conservazione dello stesso;
 - a richiedere direttamente l'intervento degli uffici tecnici a ciò preposti in caso di urgenti lavori di riparazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - a vigilare sul buon uso del bene rispetto alla destinazione prevista;
 - a comunicare al Settore Patrimonio ogni variazione e modifica dello stato del bene ai fini dell'aggiornamento catastale e dell'inventario.

Art. 10

Utilizzo del bene per finalità istituzionali attraverso l'assegnazione a società partecipate, enti strumentali e aziende speciali

1. L'assegnazione dei beni confiscati a Società partecipate, Enti strumentali e Aziende Speciali può essere disposta esclusivamente per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.
2. Nel caso contemplato al comma precedente, è stipulato un contratto di concessione a titolo gratuito, il soggetto consegnatario assumerà tutti gli obblighi e oneri previsti a carico dei concessionari dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi.

Art.11

Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali

1. Il Comune può assegnare i beni confiscati in concessione, a titolo gratuito, mediante procedura ad evidenza pubblica, dando parità di trattamento ai soggetti appartenenti alle categorie individuate nel vigente codice delle leggi antimafia (art.48 comma3 del D.Lgs. 06/09/2011n.159).
2. Ai sensi della predetta normativa di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 i beni acquisiti al patrimonio indisponibile possono essere assegnati in concessione a titolo gratuito - previo espletamento procedura aperta per consentire la scelta del relativo concessionario nel massimo rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento - ai soggetti menzionati nella citata disposizione legislativa e, precisamente, a Comunità, anche giovanili, Enti, Associazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative della comunità locale, Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e ss.mm., Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, Comunità terapeutiche e Centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, Soggetti preposti alla cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché Associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni, nonché Associazioni d'Arma, culturali, sociali e religiose.
3. I beni, pertanto, non potranno mai essere utilizzati come mera sede sociale di Associazioni, Enti, Cooperative sociali ovvero dei Soggetti di cui sopra dovendosi negli stessi svolgere, nei fatti, le attività e le funzioni a servizio del territorio.
4. È requisito di ammissione alla procedura del soggetto giuridico partecipante la iscrizione al registro RUNTS ai sensi e per gli effetti della legge n. 117/2017.
5. Non possono concorrere all'assegnazione mediante provvedimento di concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitino, all'interno del Comune, poteri autoritativi o negoziali, ovvero li abbiano esercitati nel triennio precedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il primo grado. Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

6. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione anche gruppi informali composti da almeno sette persone, con l'impegno di costituzione in soggetto giuridico di cui al comma 2 e contestuale iscrizione al registro RUNTS prima della stipula della convenzione e dell'assegnazione dell'immobile.

7. Si applicano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12

Avviso pubblico con finalità sociali

L'Ufficio Beni Confiscati, istituito presso l'Area Servizi Finanziari, Patrimonio e Contenzioso, d'intesa con il Responsabile incaricato predispone un avviso pubblico, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Mascalucia, pubblicato all'Albo Pretorio, per almeno 35 giorni consecutivi, ed eventualmente pubblicato anche nei quotidiani locali.

L'avviso deve specificare l'oggetto, i soggetti ammessi alla selezione, i criteri di selezione, modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali, eventuali modalità particolari di coinvolgimento dei cittadini. Deve, inoltre, contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare, le finalità d'uso del bene, l'ubicazione e la consistenza, le planimetrie, i dati della classificazione catastale, gli impianti sussistenti, l'eventuale esistenza di vincoli sul bene, principali oneri previsti a carico dell'assegnatario.

L'avviso deve fornire un calendario delle date disponibili per effettuare un sopralluogo degli immobili al fine di prendere visione degli spazi. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti concorrenti possono richiedere, nel rispetto del citato calendario, un appuntamento tramite PEC.

Art.13

Presentazione delle istanze

Entro il termine stabilito dall'Avviso Pubblico, ogni Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti prescritti, può far pervenire al Comune di Mascalucia la propria istanza redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente corredata da proposta progettuale della finalità perseguita.

Le istanze, oltre che dai documenti previsti dall'avviso, devono essere corredate anche di atto costitutivo e di statuto, di eventuali decreti di riconoscimento da parte delle Autorità competenti, dall'indicazione del numero dei soci, dall'ultimo bilancio, da adeguata relazione sulle attività svolte, da eventuale visura con scadenza non superiore a tre mesi o in alternativa dal libro dei soci aggiornato.

I soggetti proponenti devono, inoltre, dichiarare, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, di essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia, di non avere liti pendenti con il Comune, di essere in regola con il pagamento dei tributi locali nonché delle tariffe e dei canoni per le concessioni rilasciate a qualsiasi titolo sui beni comunali. Il concorrente, dopo aver preso visione dell'immobile oggetto di assegnazione e averlo giudicato idoneo all'uso previsto, si impegnerà, in caso di aggiudicazione, a destinare l'immobile esclusivamente all'uso richiesto, compatibilmente agli strumenti urbanistici vigenti ed alle norme sulla sicurezza.

Art.14

Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri di valutazione

1. I progetti presentati secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico dai soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione dei beni confiscati sono valutati da un'apposita Commissione di valutazione.
2. La Commissione è composta dal Direttore del Patrimonio (Presidente), dal Direttore dei Servizi Sociali (Componente) e da un/a Professionista esterno/a, esperto/a in gestione dei beni confiscati, nominato/a dal Sindaco (Componente) costituita con determina sindacale ed ha durata di due anni. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
3. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dall'Avviso pubblico. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Presidente della Commissione che svolge anche funzioni di RUP, coadiuvato da un segretario, dipendente dell'Ente.

Nella scelta dell'assegnatario la Commissione dovrà tenere conto:

- a) dell'idea progettuale e della sua sostenibilità organizzativa ed economica;
- b) dell'impatto positivo del progetto sul tessuto sociale e/o economico del territorio e della sua potenziale ricaduta occupazionale;
- c) di eventuali positive esperienze già maturate nel settore oggetto dell'Avviso;
- d) della composizione e qualità della rete di intervento del soggetto proponente negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso
- e) anni di costituzione dell'associazione.

Il giorno fissato per la valutazione delle domande di concessione del bene, che sarà debitamente comunicato sul sito istituzionale del Comune, la Commissione procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione prodotta dagli istanti e, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa, con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali. In prosecuzione e in forma riservata, la Commissione procederà alla valutazione dei progetti. Le operazioni si concluderanno con la stesura di una graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi attribuiti.

In successiva seduta pubblica, che sarà fissata non più tardi di giorni 7 dalla precedente, la Commissione di valutazione darà lettura della graduatoria e darà notizia del soggetto a cui il bene potrà essere concesso in virtù del massimo punteggio attribuito.

In quell'occasione, la Commissione notificherà al rappresentante legale dell'associazione il provvedimento di concessione in uso.

Il provvedimento di concessione in uso gratuito conterrà la riserva per l'Amministrazione di procedere alla revoca del provvedimento medesimo, qualora da successive verifiche emergeranno motivi ostativi ai fini antimafia o carenza dei requisiti autocertificati.

Art.15

Beni destinati a finalità lucrative

1. I beni possono, come da normativa di riferimento, essere destinati a finalità lucrative secondo una valutazione orientata ad una programmazione di crescita economico-sociale del territorio dove sono ubicati.

2. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di contratto a titolo oneroso stipulato all'esito di avviso pubblico e a cui si applicano le norme del codice civile. Il relativo canone è stimato dall'Ufficio Patrimonio, in base ai prezzi di mercato e deve essere corrisposto entro il 5 di ogni mese. Detto canone confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di sostenibilità dei beni.
3. Le istanze presentate dai soggetti richiedenti che partecipano alla procedura pubblica di assegnazione dei beni confiscati sono valutate da un'apposita Commissione di Valutazione Comunale, conformemente all'art.4 del presente Regolamento.
4. La gestione dei beni confiscati per finalità lucrative rimane in capo all'Ufficio direzione Patrimonio.
5. I proventi introitati nelle casse comunali, al netto delle somme necessarie alla manutenzione dei beni, possono essere reimpiegati per finalità sociali, devono essere utilizzati in maniera razionale, coerente e sinergica attraverso progetti ed iniziative di rilevanza locale, che devono riguardare una o più aree d'intervento, ritenute prioritarie dall'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere gli obiettivi sociali individuati.
6. Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati, su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto, purché in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
7. Ogni miglioria apportata, previa autorizzazione da parte dell'ente comunale, rimane a beneficio dell'immobile. Qualora all'atto della riconsegna vengano riscontrati danni e/o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvede all'addebito in danno dei relativi costi. Allo stesso modo si procede nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).
8. Per quanto non previsto sopra o nell'apposito bando a pubblicarsi, la durata e gli obblighi del locatario sono conformati alle norme vigenti in materia di locazione abitativa o commerciale.

Art.16

Obblighi del concessionario

1. Gli obblighi del concessionario sono indicati nell'atto di concessione;
2. Dopo la notifica del provvedimento di concessione, l'assegnatario, prima della consegna del bene, presterà le garanzie, di cui all'art. 19 del presente Regolamento, sottoscrivendo una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni cagionati al bene e/o alle persone, imputabili al cattivo uso dell'immobile;
3. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto alla concessione e l'eventuale assegnazione al secondo in graduatoria;
4. La concessione prevede i seguenti obblighi in capo al concessionario:
 - Mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione di eventuali disfunzioni;
 - applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi, nel caso in cui il concessionario impieghi personale

dipendente per l'attività di utilizzo del bene, restando esclusa ogni responsabilità del Comune concedente, per violazioni in materia;

- inviare all'Ufficio Comunale concedente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della struttura associativa;
- informare immediatamente l'ufficio Comunale concedente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile;
- divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
- attenersi al progetto sulla base del quale è stata rilasciata la concessione;
- impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune;
- provvedere alle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
- provvedere alla voltura delle utenze a decorrere dal giorno della data di consegna dell'immobile;
- consentire al Comune di effettuare i controlli previsti dall'art. 22 d e l presente Regolamento;
- inviare ogni due anni all'Ufficio Patrimonio e al Sindaco una relazione da cui si evincano il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto proposto.

Art.17

Consegna del bene al concessionario

All'atto della consegna è redatto verbale descrittivo dello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, sottoscritto dal rappresentante dell'Ente concedente e dal concessionario. Tale verbale viene conservato agli atti dell'Ufficio Patrimonio con annesse ritrazioni fotografiche.

Art.18

Divieto di sub concessione del bene

Il concessionario non può cedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, i diritti concessori, né funzioni ed attività previste nel progetto e nella concessione. Ove si accerti tale fattispecie interviene l'immediata revoca con recupero somme dovute e comunicazione alla A.N.B.S.C.

Art. 19

Garanzie

1. Nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di cui all'art.15 del presente Regolamento, a garanzia del bene, è previsto il versamento di una mensilità del canone di mercato, già stimato dall'Ufficio Patrimonio, da versare presso la Tesoreria del Comune.
2. Al termine del rapporto contrattuale, il deposito cauzionale di cui al comma precedente viene restituito, alla riconsegna dell'immobile verificato il buono stato manutentivo dell'immobile.
3. Per le concessioni di cui all'art.15 del presente Regolamento, il concessionario stipula apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione o comunque previsti dalla legge, il cui valore verrà di volta in volta stabilito in maniera congrua nel bando di assegnazione del singolo bene.

4. La garanzia di cui al comma precedente deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia a partire dalla data di notifica della concessione e fino al novantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile ferme restando le prerogative di legge.

Art. 20

Rinuncia e Recesso

1. Fatte salve diverse pattuizioni, è facoltà del concessionario rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi con PEC almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione.
2. In caso di contratto a titolo oneroso il recesso sarà comunicato nei termini e con le medesime modalità della rinuncia. In siffatta ipotesi il canone sarà comunque dovuto fino al mese di riconsegna e il locatario non potrà pretendere la restituzione di quanto già anticipatamente versato. In caso di mancato preavviso da parte del locatario, il Comune trattiene l'intero deposito cauzionale.
3. Qualora la rinuncia e/o il recesso siano avvenuti entro un anno dall'aggiudicazione, si procederà ad un nuovo avviso

Art. 21

Durata della concessione

Le concessioni dei beni immobili possono essere rilasciate per un periodo non inferiore ad anni 6 (sei) e non superiore ad anni 12 (dodici). Qualora il bene confiscato sia beneficiario di finanziamenti (comunitari, statali, regionali, etc.) la durata della concessione sarà commisurata al termine fissato dal progetto, al termine del quale il bene medesimo sarà disponibile per una procedura di evidenza pubblica.

La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata con PEC all'Ufficio Patrimonio concedente almeno 6 mesi prima della scadenza. È facoltà dell'Amministrazione procedere o non al rinnovo, con atto motivato.

È obbligo del concessionario riconsegnare il bene entro i termini previsti dalla concessione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede de iure al recupero del bene.

CAPO IV – CONTROLLI

Art. 22

Controlli

L'Ufficio Patrimonio, con l'eventuale ausilio della Polizia Municipale, effettua i necessari controlli sull'attività svolta e sullo stato di conservazione del bene concesso, nell'ottica di mantenere l'adeguata destinazione sociale e il rispetto dell'interesse pubblico.

L'Ufficio Patrimonio, all'esito dei controlli, redige apposito verbale, che viene inviato entro 5 giorni al Sindaco e alla Giunta comunale.

Art.23

Revoca

La concessione è revocata con provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Comunale concedente, a seguito di accertata violazione degli obblighi di cui all'art.16 del presente Regolamento e qualora vengano meno i requisiti soggettivi o per gravi violazioni di legge che impediscono la prosecuzione del rapporto di concessione.

Il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s. m. i. Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la revoca della concessione viene disposta con provvedimento Dirigenziale.

Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione medesima o altre a qualunque titolo sostenute.

Il concessionario, intervenuta la revoca della concessione, è tenuto alla restituzione immediata del bene, libero da persone e cose; in caso contrario, l'Amministrazione procederà in danno del concessionario relativamente alle spese sostenute per liberare i locali.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell'Ufficio e del Dirigente competenti, comporta l'esercizio del potere sostitutivo nei casi e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il concessionario che abbia avuto revocata la concessione del precedente affidamento per negligenza o responsabilità, e abbia un contenzioso in corso, non potrà presentare al Comune di Mascalucia altre richieste di concessione sino a sentenza definitiva.

Art.24

Azione risarcitoria

La violazione degli artt. 16 e 17 comporta, a seguito della revoca, la immediata richiesta al concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Catania.

Art. 25

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento si richiamano le norme generali in materia. Il Foro competente è quello di Mascalucia.

Art. 26

Attività di rendicontazione e monitoraggio

Trascorsi sei mesi dalla consegna del bene immobile da parte della ANBSC al patrimonio indisponibile del Comune, il Responsabile del Settore Patrimonio o degli altri settori dell'Ente assegnatari inviano all'Agenzia una relazione sullo stato della procedura di riqualificazione e riutilizzo del bene.

Sono altresì fornite tutte le informazioni relative alla destinazione e alle modalità di utilizzazione dei beni confiscati trasferiti al patrimonio dell'Ente richieste da ANBSC, dal Nucleo di supporto istituito presso la Prefettura e dagli altri enti ed istituzioni a ciò preposti.

Al fine di ottemperare agli obblighi di rendicontazione e informazione di cui ai commi precedenti e all'obbligo di aggiornamento dell'elenco di cui all' art. 3 del presente Regolamento, i soggetti consegnatari, ivi inclusi gli altri Settori dell'Ente, nel caso di utilizzazione per finalità istituzionali, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione e modifica dell'uso dell'immobile ai fini di eventuale dismissione.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Intitolazione del bene confiscato

I beni immobili confiscati alle mafie possono essere intitolati, su proposta dell'Assessore con delega ai beni confiscati e con Deliberazione di Giunta Comunale, a personalità che si sono distinte nella lotta alle mafie a livello nazionale e internazionale e alle vittime innocenti di criminalità e di criminalità organizzata e anche a esponenti del mondo della cultura, della musica e dell'arte, che abbiano dedicato, in modo rilevante e universalmente riconosciuto, la loro opera alla educazione alla legalità

Art.28

Norme transitorie

Per tutte le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata, effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, La Direzione Patrimonio, entro 7 giorni dalla data di esecutività dello stesso, invierà apposita comunicazione ai concessionari, circa l'attivazione delle verifiche da attuarsi entro 30 giorni, relativamente:

- alla coerenza dell'attività svolta con quanto disposto dal decreto di trasferimento emesso da A.N.B.S. C. e dall'art.2 del presente Regolamento;
- al rispetto delle finalità di interesse pubblico indicate negli atti di concessione;
- alla regolarità del pagamento in caso di in caso di beni destinati a finalità lucrative.

Le concessioni di beni confiscati, effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono revocate nei casi in cui non superino positivamente tutte le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero non rispondono alle attuali finalità di interesse pubblico. Le concessioni preesistenti sono fatte salve fino alla scadenza del relativo titolo di concessione, se con data certa, restando comunque soggette alla facoltà di revoca di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Le concessioni o gli atti di assegnazione nei quali non è indicata una scadenza temporale sono revocati, qualora il concessionario, entro 60 giorni dalla comunicazione che l'Amministrazione avrà dato dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non manifesta la volontà di volere fruire della proroga della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dimostrare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e la concessione avrà il termine di durata, stabilito all'art. 21 del presente Regolamento.

Art.29

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento viene approvato con delibera adottata dal Consiglio comunale, viene pubblicato a cura del Servizio Segreteria ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione "Atti Generali".

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia e per la gestione dei beni già acquisiti da parte dell'ente ci si conforma alle norme dettate dal presente regolamento, altresì si rimanda alle linee guida del "Vademecum per gli enti locali per il riutilizzo e la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati" di cui alla Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati, redatta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e approvata dalla Commissione nella seduta del 5 Agosto 2021.